



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 79 del 19/06/2014**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO INQUINAMENTO E GRANDI IMPIANTI 26 maggio 2014, n.17

“Ecolevante SpA” - Esecuzione della sentenza del TAR Puglia Bari n. 1302/2012. Riesame della determinazione del Dirigente dell'Ufficio Tutela dell'Inquinamento atmosferico della Regione Puglia n. 381 del 26.07 2010.

L'anno 2014 addì 24 del mese di Maggio in Modugno (Ba), presso l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti

Il Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi impianti

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 14e 16 del D.Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 17 del 24 giugno 2011 con cui l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia è stato trasferito alle dipendenze del Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determina del Direttore dell'Area organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 25 del 03/07/2012 con cui è stato conferito al Dr. Giuseppe Maestri l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 42 del 25/07/2012 di “Delega delle funzioni dirigenziali al Dirigente dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi della LR. n. 10/2007, art. 45”.

Visto il D.Lgs. 152/06 e smi: «Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)»;

Visto il D.M. 24.4.2008, denominato “Decreto Interministeriale Tariffe”;

Vista la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente -Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”;

Vista la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all’allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3”.

Visti inoltre:

- la Legge 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
- l’articolo 35 della L.R. 19/2010 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”;
- la DGRP n. 648 del 05/04/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedurali”;
- la DGRP n. 1113 del 19/05/2011 “Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006”.
- La L.R. 3 del 12 febbraio 2014 “Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica ambientale”

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 152/06 e smi, alla parte seconda Titolo 111-B1S “Autorizzazione Integrata Ambientale” disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;

vil Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27/09/2010 “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005.” ha stabilito i criteri e le procedure di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36

Atteso che:

con Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Tutela dell'Inquinamento Atmosferico - IPPC-AIA n. 393 del 01.07.2009 veniva autorizzata la sottocategoria del comparto 1 del terzo lotto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi del Gestore "Ecolevante SpA" ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera c) del DM 3 agosto 2005 per un periodo massimo di sei mesi;

con Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Tutela dell'Inquinamento Atmosferico - IPPC AIA n. 481 del 15.09.2009 veniva rettificato il provvedimento dirigenziale n. 393/2009 di concessione deroga e iscrizione in sottocategoria ex DM 03/08/05 nella parte attinente le procedure sulle prescrizioni impartire inerenti il sistema di monitoraggio delle emissioni diffuse di VOC;

con Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Tutela dell'Inquinamento Atmosferico della Regione Puglia n. 381 del 26.07.2010 veniva concesso l'inquadramento dei comparti 1 e 2 del terzo lotto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi del Gestore "Ecolevante SpA" nella sottocategoria di discarica ex art. 7 comma 1 lettera c) del DM 3 agosto 2005;

il Gestore "Ecolevante SpA" presentava ricorso al TAR Puglia per l'annullamento della Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Tutela dell'Inquinamento Atmosferico della Regione Puglia n. 381 del 26.07.2010 nella parte in cui:

- sia nella premessa che nel determinato prescrive al punto 1 "di inquadrare nella sottocategoria ex art. 7, co. 1, lett. c) del d.m. 3 agosto 2005 il comparto 1 ed il comparto 2 del terzo lotto della discarica per rifiuti speciali non pericolosi della società Ecolevante s.p.a. sita in Grottaglie (TA) loc. Caprarica";

- al punto 6 "di stabilire che, fatto salvo il rispetto dell'art. 7 c. 1 del d.lgs. 36/03, la deroga al parametro doc è limitata ai rifiuti non pericolosi ai rifiuti identificati con i codici cer, già autorizzati a valle di specifica istruttoria con d.d. n. 393 del 1 luglio 2009, di seguito elencati: 070512, 100121, 170506, 190203, 190305, 1905010, 190801, 190802, 190805, 190812, 190814, 191212, 191302";

- al punto 8 "di stabilire che sui rifiuti oggetto di deroga il gestore dovrà effettuare per ciascun cer oggetto di deroga e oggetto di conferimento nel corso del mese di riferimento, le analisi dell'eluato volte alla determinazione dei parametri di cui alla tabella 5 del d.m. 3 agosto 2005 nonché del toc, del residuo a 105° e del residuo a 600°. Sui rifiuti caratterizzati dai codici cer 100121, 190203, 190305, 191302 i test sull'eluato dovranno inoltre prevedere la misura dei seguenti parametri: solventi organici aromatici azotati, solventi organici clorurati. una quota parte dei campioni prelevati ai fini delle determinazioni analitiche di cui al precedente capoverso dovrà essere adeguatamente conservata per un periodo di tre mesi, a disposizione delle autorità competenti in materia di vigilanza e controllo";

- al punto 13 "di stabilire che il biogas prodotto dal corpo dei rifiuti abbancati nel comparto 2 in coltivazione dovrà essere monitorato in termini qualitativi e quantitativi. A tal fine dovranno essere condotte campagne di monitoraggio del biogas secondo le metodologie già individuate per il comparto 1 nell'allegato a paragrafo 2 della d.d. 393 del 1 luglio 2009 come modificata dalla d.d. 481 del 15 settembre 2009. Ad integrazione di tali misure e con scadenza mensile dovrà essere estratto un campione significativo di biogas dal corpo del comparto in coltivazione al fine della determinazione analitica dei seguenti parametri: metano, anidride carbonica, composti organici clorurati (tab. 1 all. 5 parte iv del d.lgs. 152/06 dal 39 al 60), composti organici aromatici (dal 19 al 23), acido solfidrico, ammoniaca, mercaptani, voc";

il TAR Puglia, con sentenza n. 1302/2012, accoglieva il ricorso nei limiti di cui in motivazione con conseguente annullamento del provvedimento dirigenziale impugnato;

in data 23 gennaio 2014 perveniva dall'Avvocatura Regionale con nota, acquisita al prot. 278, copia del ricorso presentato dalla società Ecolevante SpA contro la Regione Puglia per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Puglia n. 1302/2012 nonché per la dichiarazione di nullità e/o annullamento della nota prot. N.A00169-0004592 del 30.10.2013 della Regione Puglia nella parte in cui dispone "fermo restando la possibilità da parte di questa autorità competente AIA, ai sensi della L.R. 17/2007 e L. n. 19/2010, di poter procedere alla valutazione dell'assentibilità delle deroghe ai parametri di concentrazione dell'eluato, secondo le definizioni rinvenibili negli artt. 6 e 10 del Decreto Ministeriale 27/09/2010, nell'ambito delle prossime attività istruttorie AIA"

in data 10 febbraio 2014, con nota prot. 543, l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia trasmetteva la comunicazione di avvio del procedimento di riesame della Determinazione Dirigenziale n. 381 del 26.07.2010 in ottemperanza alla sentenza n. 1302 del 29/03/2012 con cui il Tar Puglia - Bari aveva annullato in parte qua il richiamato provvedimento regionale;

con nota, prot. 1111 del 17 marzo 2014 e successiva 1132 del 18 marzo 2014 dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia, veniva indetta e convocata la prima conferenza di servizi ai fini delle determinazioni relative all'inquadramento in sottocategoria e concessione di deroghe ai sensi della legislazione in materia di criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica;

in data 3 aprile 2014 si teneva la prima conferenza di servizi durante la quale, dopo ricostruzione storica dell'iter autorizzativo della discarica:

- veniva illustrato ed esaminato il parere reso da ARPA Puglia (nota prot. 19666 del 03 aprile 2014 acquisita al prot. 1436 del 03/04/2014);

- Il Sindaco del Comune di Grottaglie si riservava di esprimere il proprio parere a seguito di approfondimenti e di integrazioni necessarie e allo stato riteneva di condividere le osservazioni e richieste formulate dall'ARPA Taranto ed in particolare chiedeva che l'Ufficio verificasse la opportunità e necessità che il riesame, nei limiti fissati dalla stessa sentenza del TAR e dalle norme che disciplinano i procedimenti amministrativi comprese quelle riguardanti le conferenze di servizi, venisse effettuato tenendo conto anche di quanto stabilito dalla Legge Regionale 21/2012 e relativo Regolamento 3/2012 considerato che l'impianto in oggetto è prossimo all'area individuata a rischio ambientale dalla citata Legge Regionale ai fini della valutazione del danno sanitario e tanto in particolare con riferimento alla limitazione delle deroghe sia per il parametro DOC sia per i settori confinati. In tal senso chiedeva che fosse rifatta l'Analisi di rischio tenuto conto degli obiettivi della Legge Regionale 21/2012;

- Il Comune di San Marzano confermava la posizione già espressa in precedenti conferenze di servizi in merito al terzo lotto della discarica ECOLEVANTE; condivideva il percorso avviato dalla Regione Puglia nell'ambito della conferenza alla luce della sentenza del TAR ed esprimeva perplessità alla luce delle osservazioni dell'ARPA Taranto e pertanto richiedeva un approfondimento in merito e soprattutto un parere finalizzato all'oggetto della conferenza. Pertanto si riservava l'espressione del parere definitivo.

- La Regione Puglia comunicava che con successiva nota sarebbe stato inquadrato per maggiore chiarezza, alla luce degli approfondimenti emersi nella conferenza di servizi, il preciso oggetto del procedimento di riesame per effetto dell'ottemperanza alla richiamata sentenza del TAR Bari 1302/2012 provvedendo a convocare conseguentemente ulteriore conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri definitivi degli Enti nei termini previsti dagli articoli 14 ter e quater della legge 241/90 e smi.

con nota prot. 1515 del 08 aprile 2014 la Regione Puglia, facendo seguito agli impegni assunti durante la Conferenza di servizi del 3 aprile 2014, trasmetteva una relazione di inquadramento dell'oggetto del riesame e contestualmente la convocazione della successiva conferenza di servizi. Nella nota veniva ribadito che "per chiarezza dell'azione amministrativa, il riesame in questione non deve intendersi riesame ai sensi del comma 4 dell'articolo 29-octies del D.Lgs. 152/06 e smi bensì riesame della Determinazione Dirigenziale n. 381/2010 della Regione Puglia al fine di ottemperare alle statuizioni della sentenza del TAR Puglia n. 1302/2012, mediante rinnovazione dell'istruttoria inerente all'inquadramento in sottocategoria e concessione di deroghe ai sensi della legislazione in materia di criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. Ed in particolare, l'esame puntuale dei vari provvedimenti autorizzativi emanati (cfr tabella riepilogativa indicata nel verbale della CDS del 03-04-2014) consente di precisare che il procedimento di riesame, per ottemperanza alla citata sentenza del TAR Puglia, deve riguardare esclusivamente l'istanza del Gestore volta all'inquadramento in sottocategoria ai sensi dell'articolo 7 del DM 3 agosto 2005 (abrogato e sostituito dal vigente DM 27/09/2010) del terzo lotto di discarica per il conferimento di rifiuti con deroga al parametro DOC nell'eluato come da nota del 23 dicembre 2009 acquisita al protocollo n. 312 del 15 gennaio 2010 della Regione Puglia. Tanto risulta, peraltro, ben indicato nello stesso provvedimento DD 381/2010 (impugnato ed annullato con sentenza del TAR Puglia 1302/2012) alla pagina 2/10."

Si invitavano, quindi, tutte le amministrazioni ad esprimere il parere di competenza limitatamente allo scopo del procedimento di riesame della Determinazione Dirigenziale 381/2010 della Regione Puglia per ottemperanza al giudicato, consistente nell'esame della domanda di autorizzazione in sottocategoria ai sensi dell'articolo 7 del DM 03/07/05 (sostituito ed abrogato dal vigente DM 21 settembre 2010) del terzo lotto di discarica per il conferimento di rifiuti con deroga al parametro DOC nell'eluato così come indicato nell'istanza avanzata dal Gestore con nota del 23 dicembre 2009 e con allegata Valutazione del Rischio.

Quanto alla richiesta del Sindaco del Comune di Grottaglie, riportata nel verbale della conferenza di servizi del 3 aprile 2014, e recante testualmente:

“Il Sindaco del Comune di Grottaglie si riserva di esprimere il proprio parere a seguito di approfondimenti e di integrazioni necessarie e allo stato ritiene di condividere le osservazioni e richieste formulate dall'ARPA Taranto ed in particolare chiede che l'Ufficio verifichi la opportunità e necessità che il riesame, nei limiti fissati dalla stessa sentenza del TAR e dalle norme che disciplinano i procedimenti amministrativi comprese quelle riguardanti le conferenze di servizi, venga effettuato tenendo conto anche di quanto stabilito dalla Legge Regionale 21/2012 e relativo Regolamento 3/2012 considerato che l'impianto in oggetto è prossimo all'area individuata a rischio ambientale dalla citata Legge Regionale ai fini della valutazione del danno sanitario e tanto in particolare con riferimento alla limitazione delle deroghe sia per il parametro DOC sia per i settori confinati.” si precisava che l'articolo 1 della LR 21/2012 stabilisce al comma 3 il campo di applicazione della stessa legge le cui disposizioni devono indirizzarsi agli stabilimenti insediati nelle aree di Brindisi e Taranto, già dichiarate “aree a elevato rischio di crisi ambientale” e oggetto dei piani di risanamento approvati con decreti del Presidente della Repubblica 23 aprile 1998 e confermati dall'articolo 6 (Piano regionale di intervento) della legge regionale 7 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), nonché nelle aree dichiarate Siti di interesse nazionale di bonifica ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nelle quali sono insediate attività industriali, nonché nelle aree che dovessero essere dichiarate a elevato rischio di crisi ambientale o Sito di interesse nazionale di bonifica. Ed invero con Regolamento Regionale 3 ottobre 2012, n. 24 sono state disciplinate le modalità di redazione del rapporto di Valutazione del Danno Sanitario nonché individuati (vedi Allegato C) gli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale e ricadenti nel campo di applicazione della Legge Regionale 21/2012. In tale elenco non risulta ricompresa la discarica in esame comportando, quindi, l'impossibilità da parte dell'Ufficio di considerare la richiamata Legge Regionale 21/2012 e successive Linee Guida applicative emanate con RR 24/2012: nell'ambito del procedimento di riesame per ottemperanza alla sentenza del TAR Puglia 1302/2012. Ad ogni buon conto si precisava che il riesame dell'AIA di un impianto, ricadente nel campo di applicazione della citata normativa regionale, poteva essere intrapreso solo ad avvenuta elaborazione della VDS da parte di ARPA Puglia, ARES ed ASL.

A riguardo si segnalava che la VDS era stata elaborata solo per lo stabilimento ILVA di Taranto (azienda inclusa nell'elenco di cui all'Allegato C del Regolamento Regionale n. 24 del 3/10/2012) considerando quale area di riferimento quella comprendente i comuni di Taranto e Staffe. Veniva convocata la successiva Conferenza di Servizi per il giorno 29 aprile 2014.

In data 23 aprile 2014 veniva acquisita al prot. 1694 la documentazione integrativa prodotta dal Gestore al fine di rendere i chiarimenti richiesti da ARPA Puglia di cui alla Conferenza di Servizi del 3 aprile 2014;

In data 23 aprile 2014 veniva acquisito al prot. 1693 il parere di ARPA Puglia - DAP Taranto (formulato con nota prot. 556 del 22 aprile 2014) contenente osservazioni al documento di Valutazione del Rischio della discarica Ecolovante aggiornato a dicembre 2013;

In data 29 aprile 2014 si teneva la seconda conferenza di servizi durante la quale, dopo ampia discussione, venivano assunte le seguenti posizioni da parte degli enti partecipanti:

- ARPA Puglia, prendendo atto delle dichiarazioni del Gestore, confermava il proprio parere favorevole

alla concessione della sottocategoria ai sensi dell'articolo 7 del DM 27/09/2010 chiedendo che il Gestore, a partire dalla successiva valutazione del rischio da elaborare con frequenza annuale, tenesse conto delle osservazioni n. 1, 3, 4, 6 e 7 della richiamata nota prot. 556 del 22 aprile 2014.

- Il Sindaco del Comune di Grottaglie "esprimeva parere non favorevole considerato che al di là del dato normativo e nonostante le prescrizioni dell'ARPA è certo che l'impatto ambientale e di disagio di ogni genere subirà un aggravamento in conseguenza dell'invocata deroga. In particolare evidenzia e ribadisce che il riesame non può prescindere da una valutazione complessiva del rischio anche dal punto di vista delle finalità fissate dalla legge regionale 21/2012 in ordine alla valutazione del danno alla salute per cui conferma il proprio parere contrario anche per le altre ragioni e osservazioni espresse nel verbale della seconda commissione consiliare del Comune di Grottaglie redatto in data 28 aprile 2014 e per quanto contenuto nel documento intitolato "Contributo della consigliera Antonia Ragusa" allegato al presente verbale per quanto espresso nel parere redatto dal prof. Domenico Petruzzelli del Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale del Territorio del Politecnico di Bari del 24/04/2014. Solo in subordine nel caso denegato il rilascio dell'autorizzazione, chiede che vengano accolti e prescritti i suggerimenti formulati dal Prof. Domenico Petruzzelli nel richiamato parere. In ogni caso per le ragioni innanzi espresse e contenute negli atti che si producono chiede che si confermi la limitazione della deroga al solo primo e secondo comparto del terzo lotto sempre al fine di minimizzare ogni impatto e disagio.

- Il Sindaco del Comune di San Marzano, nel confermare l'orientamento contrario generale all'insediamento in questione, prendendo atto della relazione dell'Arpa Puglia e delle precisazioni prodotte nel corso della conferenza e condividendo nella massima parte le osservazioni del Sindaco di Grottaglie, ribadiva il parere contrario.

- Il Presidente della Conferenza di Servizi richiamava, a proposito, l'articolo 14-quater comma 1 della Legge 241/90 e smi secondo cui il dissenso, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella Conferenza di Servizi e deve essere congruamente motivato, non potendosi riferire a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima - esecuzione della sentenza del TAR Puglia Bari n. 1302/2012 - Procedimento di riesame della Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Tutela dell'Inquinamento Atmosferico della Regione Puglia n. 381 del 26.07.2010 ex artt. 7 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm.ii. - e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Inoltre, ribadiva, per chiarezza dell'azione amministrativa, che il riesame in questione non doveva intendersi riesame ai sensi del comma 4 dell'articolo 29-octies del D.Lgs. 152/06 e smi bensì riesame della Determinazione Dirigenziale n. 381/2010 della Regione Puglia al fine di ottemperare alle statuizioni della sentenza del TAR Puglia n. 1302/2012, mediante rinnovazione dell'istruttoria inerente all'inquadramento in sottocategoria e concessione di deroghe ai sensi della legislazione in materia di criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. Quanto alle considerazioni relative all'applicazione della valutazione del danno sanitario, ai sensi della legislazione regionale vigente, l'Ufficio confermava e ribadiva quanto già indicato nella nota prot. 1515 del 08 aprile 2014. Infine, si richiamavano le competenze del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale in grado di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica.

Considerato che:

La Tabella 5 del DM 27/09/2010 "limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti non pericolosi" stabilisce che il limite di concentrazione per il parametro DOC non si applica alle seguenti tipologie di rifiuti:

- fanghi prodotti dal trattamento e dalla preparazione di alimenti individuati dai codici dell'elenco europeo dei rifiuti 020301, 020305, 020403, 020502, 020603, 020705, fanghi e rifiuti derivanti dalla produzione e dalla lavorazione di polpa carta e cartone (codici dell'elenco europeo dei rifiuti 030301, 030302, 030305, 030307, 030308, 030309, 030310, 030311 e 030399), fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (codice dell'elenco europeo dei rifiuti 190805) e fanghi delle fosse settiche (200304), purché trattati mediante processi idonei a ridurne in modo consistente l'attività biologica;

- fanghi individuati dai codici dell'elenco europeo dei rifiuti 040106, 040107, 040220, 050110, 050113, 070112, 070212, 070312, 070412, 070512, 070612, 070712, 170506, 190812, 190814, 190902, 190903, 191304, 191306, purché trattati mediante processi idonei a ridurre in modo consistente il contenuto di sostanze organiche;
- rifiuti prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane individuati dai codici dell'elenco europeo dei rifiuti 190801 e 190802;
- rifiuti della pulizia delle fognature (200306);
- rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere individuati dal codice dell'elenco europeo dei rifiuti 200141;
- rifiuti derivanti dal trattamento meccanico (ad esempio selezione) individuati dai codici 191210 e 191212 e dal trattamento biologico, individuati dal codice 190501;
- rifiuti derivanti dal trattamento biologico dei rifiuti urbani, individuati dai codici 190503, 190604 e 190606, purché sia garantita la conformità con quanto previsto dai Programmi regionali di cui all'articolo 5 del D.Lgs 36/2003 e presentino un indice di respirazione dinamico (determinato secondo la norma UNI/TS 11184) non superiore a 1000 mgO<sub>2</sub>/kgSVh.

Ritenuto che i pareri non favorevoli espressi dai Sindaci dei Comuni di Grottaglie e San Marzano non possono ritenersi atti di dissenso validi ai sensi dell'art. 14-quater della Legge 241/90 per le motivazioni indicate ai punti precedenti ed in ragione, inoltre, delle considerazioni riportate nello stesso parere redatto dal prof. Domenico Petruzzelli del Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale del Territorio del Politecnico di Bari del 24/04/2014 per conto del Comune di Grottaglie (vedi verbale della Conferenza di Servizi del 29 aprile 2014), secondo cui "dalla attenta lettura della documentazione in atti e allo stato dei fatti, le motivazioni del ricorso presentato dalla Società Ecolevante e delle successive decisioni di merito assunte dal TAR Puglia risultano ben circostanziate sia dal punto di vista tecnico che normativo. Su questa base, è altamente improbabile rinvenire adeguate motivazioni per formulare un parere non favorevole..."

Visto il parere favorevole con prescrizioni espresso da ARPA Puglia, sia nella seduta della Conferenza di Servizi del 25 aprile 2010 sia nella seduta della Conferenza di Servizi del 29 aprile 2014.

Visto il parere favorevole acquisito dal Dipartimento di Prevenzione SISPA ASL Taranto-Grottaglie-Manduria con nota prot. 0865/SISPA del 6 maggio 2014.

Visto il parere favorevole già espresso dalla Provincia di Taranto con nota prot. PTA/2010/0039677 /P del 21/06/2010.

Ritenuto acquisito l'assenso di tutte le altre amministrazioni, convocate alle Conferenze di Servizi del 3 aprile 2014 e 29 aprile 2014, ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 della legge 241/90 e smi. Visto che non risulta applicabile al procedimento in esame il Decreto 46/2014 in ragione della natura di riesame per ottemperanza nonché della data, antecedente il 7 gennaio 2013, di richiesta di autorizzazione in sottocategoria da parte del Gestore.

Ritenuto di poter riesaminare la Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Tutela dell'Inquinamento Atmosferico della Regione Puglia n. 381 del 26.07.2010 in ottemperanza alla sentenza n. 1302 del 29/03/2012 del Tar Puglia - Bari.

Sulla base dell'istruttoria di cui sopra, si propone l'adozione del presente provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03

## Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso

## DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte, di riesaminare la Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Tutela dell'Inquinamento Atmosferico della Regione Puglia n. 381 del 26.07.2010 in ottemperanza alla sentenza n. 1302 del 29/03/2012 del Tar Puglia - Bari stabilendo che:

- viene autorizzata, per il cosiddetto intero terzo lotto di discarica, la sottocategoria per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas di cui all'articolo 7, comma 1 lettera c) del DM 27 settembre 2010;

- i rifiuti conferibili nel terzo lotto di discarica, inquadrato in sottocategoria di cui al punto precedente, sono quelli di cui all'istanza del 30 marzo 2009 di autorizzazione in sottocategoria ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera c) del DM 3 agosto 2005 con relativa valutazione del rischio ovvero rappresentati con i CER indicati nella Determina Dirigenziale dell'Ufficio Tutela dall'Inquinamento Atmosferico IPPC-AIA n. 426 del 03/07/2008;

- il parametro, oggetto di deroga con la presente autorizzazione in sottocategoria ai sensi dell'articolo 7 del DM 27/09/2010, è il DOC alle condizioni indicate nella Valutazione del Rischio - dicembre 2009 e successive modifiche,

- per i rifiuti, identificati con CER di cui alla note a), b), g) della Tabella 5 del DM 27/09/2010 (non oggetto di autorizzazione in sottocategoria ai sensi dell'articolo 7 del DM 27/09/2010 in quanto esclusi dall'obbligo del rispetto di concentrazione del parametro DOC nell'eluato), si rende obbligatoria l'acquisizione preliminare della dichiarazione da parte del produttore dell'avvenuto trattamento con processi idonei a garantire le condizioni ivi fissate.

- l'aggiornamento periodico, prescritto della valutazione del rischio, rispetti le seguenti condizioni (vedi parere SPESAL prot. 0865/SISP del 6 maggio 2014 e parere ARPA con nota prot. 23556 del 22 aprile 2014):

a. deve essere trasmesso anche alla U.O.S. del Servizio Igiene e Sanità Pubblica ASL TA;

b. sia accompagnato da una relazione che dia atto dell'esito di un esame comparativo con le valutazioni di rischio elaborate negli anni precedenti con particolare riferimento ai profili relativi alle esposizioni umane;

c. ai fini dell'implementazione del modello di calcolo è necessario utilizzare come dati di input tutti i parametri sito specifici derivanti dal monitoraggio sulle diverse matrici ambientali e sulle emissioni prodotte nel tempo dall'esercizio della discarica avendo a riferimento tutti i dati storici disponibili. Gli stessi dati dovranno essere trattati statisticamente, qualora possibile, come richiesto dal manuale APAT;



d. nei parametri di input del modello vanno utilizzati i dati sperimentali derivanti dalle misure in situ della stazione meteo climatica a servizio dell'impianto, elaborando statisticamente tutti i dati a disposizione;

e. devono essere considerate le tipologie di bersagli e tutti i percorsi elencati nella tab. 41 del Manuale APAT applicato alle discariche del 2005;

f. tener conto di tutta la serie storica dei dati analitici a disposizione al fine di avere una rappresentazione reale e completa dei rifiuti smaltiti in discarica. Trattare i risultati analitici del percolato in forma statistica (in termini di probabilità di accadimento), adottando l'approccio Monte Carlo, come richiesto dal Manuale APAT, nonché dalle linee guida regionali approvate con DGR 2560/2009;

g. considerare le concentrazioni dei composti, laddove monitorati, derivanti da analisi chimiche su campioni di biogas

- siano effettuati, a completamento del Piano di Monitoraggio già approvato, i controlli indicati dal Comune di Grottaglie, attraverso la relazione del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica del Politecnico di Bari a firma del Prof. Dr. Domenico Petruzzelli allegata al verbale di riunione del 28 aprile 2014 della seconda commissione consiliare permanente (cfr verbale della Conferenza di Servizi del 29 aprile 2014) con specifico riferimento all'eluato, biogas e percolato;

- rimangono confermate tutte le prescrizioni della Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Tutela dell'Inquinamento Atmosferico della Regione Puglia n. 381 del 26.07.2010, non in contrasto con il presente provvedimento;

- l'efficacia della presente autorizzazione è subordinata all'accettazione, da parte della Provincia di Taranto quale Autorità Competente ai sensi della Legge Regionale 3/2014, delle misure provvisorie o complementari atte a garantire provvisoriamente la conformità del titolo autorizzatorio al disposto del D.Lgs. 36/2003 come indicato nella nota di avvio del procedimento di diffida prot. PTA/2014/0031157/P del 19 maggio 2014 della stessa Provincia di Taranto.

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Rischio Industriale, al Gestore "Ecolevante SpA" con sede legale ed amministrativa in Rovato (BS) alla via XXV aprile, 18 nonché alla sede operativa in Grottaglie alla località Torre Caprarica.

di trasmettere il presente provvedimento all'ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di TA per i successivi adempimenti;

di trasmettere il presente provvedimento all'Avvocatura Regionale;

di dare evidenza del presente provvedimento alla Provincia di Taranto, ai Comuni di Grottaglie e San Marzano, all'ARPA Puglia Direzione Scientifica, all'ARPA PUGLIA DAP TA, alla ASL competente per territorio, al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, all'Avvocatura Regionale.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- sarà pubblicata sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Ap AIA  
Ing. Paolo Garofoli

Il Dirigente d'Ufficio  
Dott. Giuseppe Maestri

---